

Delibera n° 1013

Estratto del processo verbale della seduta del
3 luglio 2020

oggetto:

LR 11/2006, ART 10 E ART 21BIS E LR 24/2019, ART 7, COMMI 86 - 90. ATTIVAZIONE DEL BENEFICIO REGIONALE PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ PER LA FASCIA DI ETÀ 3 - 14 ANNI, PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020. DISPOSIZIONI PROCEDURALI E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

Visto l'articolo 10 della citata L.R. 11/2006 che istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia";

Visto il Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), approvato con Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007 n. 347 e s.m.i., d'ora innanzi "Regolamento";

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c) bis e comma 2 del Regolamento, i quali individuano tra i benefici attivabili indicati nell'allegato A riferito al medesimo articolo 3, i servizi socioeducativi di sostegno alla genitorialità;

Atteso che l'articolo 4 del Regolamento demanda ad una deliberazione giuntalesca l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) e c) bis;

Visto, inoltre, l'articolo 9 del Regolamento secondo cui:

- a) le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel S.p.a. in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006;
- b) nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti;
- c) il contributo determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della LR 24/2020, commi 86-90, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale n. 6/2020 e dall'articolo 76 della legge regionale n. 13/2020, il quale prevede che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia, quale contributo diretto e forfetario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionale, utilizzando il Libretto Famiglia, per la fascia di età 3-12 anni;

Ritenuto, pertanto, di attivare per il periodo intercorrente tra i mesi di maggio e agosto 2020, in via sperimentale, una agevolazione ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni o per servizi di baby sitting, regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionale, utilizzando il Libretto Famiglia, per la fascia di età 3 – 12 anni;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 7 della LR 24/2020, comma 88, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 6/2020, i servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del Covid 19;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'articolo 21 bis della LR 11/2006, di individuare nei Comuni della regione, i quali già provvedono al rilascio della Carta Famiglia e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della LR 11/2006 e 17 del Regolamento, possono gestire le relative attività anche in forma associata di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza), i soggetti pubblici cui delegare le funzioni amministrative connesse all'attivazione di tale beneficio, ed in particolare:

- a) la ricezione e presa in carico delle domande presentate dal 31 luglio al 15 settembre 2020 dai titolari di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento;
- b) l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale;
- c) la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
- d) l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- e) l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite anche ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Ritenuto, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti limitazioni della mobilità sul territorio, di stabilire che la presentazione delle istanze di contributo, nonché l'attivazione della Carta famiglia, avvenga esclusivamente per via telematica tramite il sistema ISTANZE ONLINE che sarà disponibile sul sito della Regione;

Considerato opportuno riconoscere ai Comuni o agli Enti gestori, in caso di gestione nella forma associata, un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate, nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;

Richiamato l'articolo 7 della LR 24/2019 e in particolare il comma 89 che dispone che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici;

Viste le disposizioni procedurali definite nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento, i valori massimi dei contributi concedibili come indicati nella seguente tabella:

CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE IN BASE ALLA SPESA SOSTENUTA E ALLA FASCIA DI INTENSITA'			
FASCE DI SPESA	FASCE DI INTENSITA' MASSIMA DEL BENEFICIO ISEE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO		
	A	B	C
	BASSA INTENSITA' (Nucleo familiare con 1 figlio)	MEDIA INTENSITA' (Nucleo familiare con 2 figli)	ALTA INTENSITA' (Nucleo Familiare con 3 o più figli)
DA 0 a 600,00	150	255	345
DA 600,01 a 1000,00	200	340	460
OLTRE 1000,00	250	425	575

Dato atto che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi dei contributi concedibili, come indicati nella sopra riportata

tabella, delle domande pervenute, degli importi dichiarati relativi alla spesa complessiva sostenuta e delle risorse disponibili;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, con proprio provvedimento, la Direzione competente provvederà a trasferire ai Comuni, o agli Enti gestori in caso di gestione nella forma associata, i fondi necessari per l'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto, unitamente all'importo pari all'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate, a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Dato atto che la disponibilità del capitolo 24326, destinato alla finalità di cui trattasi, per l'esercizio finanziario in corso è di Euro 3.000.000,00;

Vista la propria delibera di giunta n. 964 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto: "LR 11/2006, articoli 10 e 21 bis e LR 24/2019, art. 7, commi 86- 90. Attivazione del beneficio regionale per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14 anni, per le spese sostenute nel periodo da maggio ad agosto 2020. Disposizioni procedurali e delega ai comuni delle funzioni amministrative. Approvazione preliminare.";

Preso atto che come previsto dall'art. 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta n. 9 del 29 giugno 2020, ha espresso parere favorevole sulla sopracitata deliberazione come risulta dall'estratto n. 28 del verbale agli atti della presente deliberazione, richiedendo di valutare l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo delle disposizioni procedurali;

Atteso che tali richieste sono state recepite nel testo definitivo delle disposizioni procedurali ed in particolare all'articolo 3 comma 1 e 2 e all'articolo 8 comma 2;

Ravvisata pertanto la necessità di assumere la presente deliberazione in via definitiva;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di correzioni all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.23 (*Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022*);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.24 (*Legge di stabilità 2020*);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.25 (*Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2020, e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. E' attivato per il periodo intercorrente tra i mesi di maggio e agosto 2020, in via sperimentale, una agevolazione ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3 - 14 anni o per servizi di baby sitting, regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali, utilizzando il Libretto Famiglia, per la fascia di età 3 – 12 anni.
2. Sono approvate le disposizioni procedurali, definite **nell'Allegato 1** alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.
3. Sono stabiliti i valori massimi dei contributi concedibili come indicati nella seguente tabella:

CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE IN BASE ALLA SPESA SOSTENUTA E ALLA FASCIA DI INTENSITA'			
FASCE DI SPESA	FASCE DI INTENSITA' MASSIMA DEL BENEFICIO ISEE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO		
	A	B	C
	BASSA INTENSITA' (Nucleo familiare con 1 figlio)	MEDIA INTENSITA' (Nucleo familiare con 2 figli)	ALTA INTENSITA' (Nucleo Familiare con 3 o più figli)
DA 0 a 600,00	150	255	345
DA 600,01 a 1000,00	200	340	460
OLTRE 1000,00	250	425	575

4. Si stabilisce che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi dei contributi concedibili, come indicati nella sopra riportata tabella, delle domande pervenute, degli importi dichiarati relativi alla spesa complessiva sostenuta e delle risorse disponibili;
5. Sono delegate, ai sensi dell'articolo 21 bis della LR 11/2006, le funzioni amministrative ai Comuni della regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della LR 11/2006 e 17 del Regolamento, possono gestire le relative attività anche nella forma associata di cui all'articolo 17 della LR 6/2006;
6. Spettano agli enti delegati le seguenti funzioni:
 - a) la ricezione e presa in carico delle domande a partire dal 31 luglio al 15 settembre 2020, presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema ISTANZE ONLINE disponibile sul sito della Regione, dai titolari di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento;
 - b) l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale;
 - c) la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
 - d) l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- e) l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite anche ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 7. Sono trasferiti agli enti delegati i fondi necessari per l'erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto, unitamente all'importo pari all'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate, a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate.
- 8. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE